

Attività Produttive

Altre attività › Distributori di Carburanti

Descrizione

Impianti di Distribuzione di Carburante

Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro modifiche sono autorizzati dal SUAP del Comune nel quale ha sede l'impianto, secondo le procedure previste per gli **impianti di distribuzione dei carburanti situate presso la rete stradale, ai quali è dedicata la presente sezione del portale.**

Infatti, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge Regionale 02/04/2001 n. 8, il procedimento relativo al rilascio dei titoli autorizzatori, necessari per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, fa capo allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dove è situato l'impianto da autorizzare.

Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti:

- il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali;
- il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei cui sono richieste;
- il rilascio delle autorizzazione per la rimozione dell'impianto;
- la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione e di carburanti di cui alla Legge Regionale 02/04/2001 n. 8;
- la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;
- il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato;
- il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico;
- il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;
- la revoca, la sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;
- la convocazione e il coordinamento della Commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione;
- l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;
- l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione

delle eventuali deroghe;

- la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione;
- il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli.

Il Comune esercita tali funzioni tramite il S.U.A.P.

Distributori di carburante ad uso privato

Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.

Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.

Requisiti

Al fine di ottenere l'autorizzazione per l'avvio dell'attività di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, è necessario possedere i seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi del richiedente:

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività per la quale richiede l'autorizzazione (art. 5 comma 2 del D.Lgs. 114/1998);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'allegato 1 del D.L. 8 agosto 1994 n. 490;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività.

Altri requisiti:

- i locali devono avere destinazione d'uso conforme al vigente P.G.T. ed essere conformi dal punto di vista edilizio;
- conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- conformità alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi;

- avere la disponibilità del terreno a titolo di proprietà / locazione;
- rispetto delle prescrizioni e disposizioni del piano regolatore, fiscali, sicurezza sanitaria, stradale, tutela dei beni storico-artistici, norme di indirizzo programmatico della Regione (ivi comprese le prescrizioni specifiche in materia di GPL/metano) anche in materia di distanze minime da altri impianti previste dalla vigente normativa;
- conformità alle prescrizioni in materia fiscale, nei casi richiesti;
- possesso di autorizzazioni rilasciate da Enti diversi (es. Autorizzazione agli scarichi idrici / AUA).
- qualora si somministrino alimenti e bevande: presentare apposita SCIA (somministrazione in esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici);
- qualora si vendano prodotti di cui alle tabelle speciale distributori: presentazione apposita SCIA.

Adempimenti

IMPORTANTE:

Prima di avviare la pratica al S.U.A.P. al fine di ottenere l'autorizzazione per un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, è necessario aver presentato al S.U.E. - Sportello Unico Edilizia, la pratica inerente il **permesso di costruire**.

Per la modulistica di riferimento si rimanda al sito istituzionale dell'Ente - Portale S.U.E.

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal Comune.

La modulistica dedicata ai distributori di carburanti va firmata digitalmente e trasmessa al SUAP esclusivamente via pec per il tramite del presente portale, secondo le modalità indicate nella sezione **Ultime Notizie** (cfr. file denominato **Istruzioni per utenti**).

Sulla **Domanda di Autorizzazione per nuovo impianto di distribuzione di carburanti** dovrà essere apposta una marca da bollo di €. 16,00.

L'attività potrà essere avviata soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione e a seguito dell'esito positivo del Collaudo richiesto con l'apposita modulistica denominata **Domanda di Convocazione di Collaudo Distributore di Carburanti**.

Alle istanze di cui sopra è necessario **allegare tutta la documentazione in esse richiesta** (a seconda della tipologia di domanda presentata) e la seguente modulistica, disponibile in formato pdf editabile:

- **Autocertificazione Requisiti Morali** (redatta da tutti i soci) contenuta nel modello di Domanda sopraccitato;
- **Scheda Verifica della Conformità ai fini della Sicurezza Sanitaria**.

Si informa altresì che è necessario provvedere al pagamento della tariffa prevista dall'ARPA per il rilascio del parere e per la partecipazione al sopralluogo.

Si rende inoltre disponibile un modello di procura speciale per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, nel caso questa non venga trasmessa al SUAP dal legale rappresentante dell'impresa.

Autorizzazione alle modifiche degli impianti stradali

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

- aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
- ristrutturazione totale dell'impianto;
- trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti (ghost).

Ogni altra tipologia di modifica degli impianti stradali è soggetta a **comunicazione**, da trasmettere al SUAP prima della realizzazione delle modifiche oggetto della stessa.

E' opportuno comunicare, sull'apposita **modulistica** disponibile alla pagina dedicata di questa sezione, il **trasferimento di titolarità dell'impianto di distribuzione di carburanti**, non appena effettuata la registrazione dell'atto correlato.

Il modello di **Autocertificazione del possesso dei requisiti morali** del titolare dell'attività è contenuto all'interno della modulistica predisposta per la **Domanda di Autorizzazione per nuovo impianto di distribuzione di carburanti**.

PROCEDURA:

per installazione ed esercizio di nuovo impianto/esercizio provvisorio/aggiunta di impianti esistenti, presentare richiesta di autorizzazione oltre SCIA per la prevenzione incendi la quale verrà trasmessa ai VV.F a cura del S.U.A.P.;

in caso di autolavaggio, presentare richiesta di AUTORIZZAZIONE per l'attività di carburanti oltre, contestualmente, AUA per lo scarico delle acque;

in caso di trasferimento della titolarità/subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità, presentare comunicazione oltre comunicazione per voltura prevenzione incendi la quale verrà trasmessa ai VV.F. a cura del SUAP.

L'attività potrà essere iniziata solo a seguito de rilascio del titolo autorizzatorio ovvero trascorso il tempo previsto per tale fattispecie quale silenzio assenso (90 giorni).

PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:

E' necessario corrispondere al SUAP i diritti di istruttoria correlati al procedimento amministrativo di che trattasi.

Nello specifico andranno corrisposti i seguenti importi (la ricevuta di versamento va necessariamente allegata alla pratica telematica S.U.A.P.) sulla base della tipologia di istanza di interesse:

- **Nuovi** Impianti di Carburanti: diritti di istruttoria pari ad € **300,00** - rif. mod. **Domanda di Autorizzazione per nuovo impianto di distribuzione di carburanti**;

- **Modifiche** Impianti di Carburanti esistenti: diritti di istruttoria pari ad € **150,00**;

- **Collaudo** Impianti di Carburanti: diritti di istruttoria pari ad € **150,00**.

Si informa inoltre che gli importi previsti per i diritti di istruttoria dovuti in caso di convocazione di Conferenza dei Servizi sono:

- **Conferenza dei Servizi € 200,00**;

- **Conferenza dei Servizi preliminare: € 70,00**

MODALITA' DI VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA S.U.A.P.:

1) A mezzo di **Bonifico Bancario**:

(IBAN : IT14N0569639130000015000X07 FINO AL 31/12/2018)

DAL 01/01/2019 IBAN : IT59 Y089 5139 1300 0000 0357 890

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI

CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.'

2) Presso lo **Sportello di Tesoreria Comunale** c/o le sedi della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani

CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.'

3) A mezzo di **Bollettino Postale** sul c/c postale n. 51078004 intestato al Comune di Genzano di Roma - Servizio di Tesoreria

RISORSA : 30509400382

CAUSALE : 'DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE S.U.A.P.'

Normativa

Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32

G.U. n. 53 del 5 marzo 1998;
come modificato dal D.Lgs. 8 settembre 1999 n. 346 - G.U. n. 237 del 10 ottobre 1999;
con le modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 1999 n. 496 - G.U. n. 304 del 29 dicembre 1999.

Legge Regione Lazio 2 aprile 2001 n. 8

"Nuove norme in materia di impianti di distribuzione dei carburanti"

G.U. n. 61 del 12 marzo 2008.

D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269

"Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto legge 26/10/1970 n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con Legge 18/12/1970 n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione".